

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26006** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO LAI, con sede in Irgoli (NU), Via Goffredo Mameli, nr. 6, P.I. 01346730912, in persona del legale rappresentante “pro tempore” Francesco LAI, e nei confronti di Francesco LAI, nato a Nuoro l'01.10.1988 (LAIFNC88R01F979), in proprio;

Uditi, nella pubblica Udienda del 13 giugno 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, non rappresentati i convenuti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di articolate indagini in materia di P.G. condotte nell'ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro e dalla Procura Europea, il Nucleo PEF di Cagliari della Guardia di Finanza appurava una fattispecie di danno erariale nel settore della Politica Agricola Comune, derivante dall'indebita percezione di contributi pubblici da parte di LAI Francesco, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali, corrente in Irgoli, compendiata nella relativa segnalazione di danno del 06.03.2023 inviata alla Procura Regionale attrice previa acquisizione del previsto "nulla osta" rilasciato in data 31.01.2023 dall'A.G.O.. Le investigazioni in parola sono state intraprese in funzione di una mirata e determinante attività preventiva di analisi, a carattere nazionale e propedeutica per lo sviluppo della susseguente fase ispettiva da parte dei singoli Comandi del Corpo competenti per territorio, svolta a monte dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) delle Fiamme Gialle.

I militari della Guardia di Finanza hanno quindi accertato che, per le campagne dal 2017 al 2021, il citato convenuto ha percepito nel periodo dal 2017 al 2022 senza averne diritto per carenza dei necessari presupposti, da parte degli Organismi pagatori Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.) ed Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.R.G.E.A.), finanziamenti pubblici a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (F.E.A.S.R.), sia

attraverso la domanda unica di pagamento, sia attraverso altre domande di aiuto per il sostegno al reddito.

Invero, risulta dal certificato del Casellario giudiziale che il beneficiario delle predette sovvenzioni è stato sottoposto, con decorrenza dal 21.06.2013, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per un anno disposta con Decreto del Tribunale di Nuoro, Sezione Misure di Prevenzione, i cui obblighi sono stati peraltro violati dal medesimo in data 15.03.2014, divenuta definitiva dal 28.03.2017 a seguito del Decreto di conferma emesso dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, fattispecie espressamente contemplata dall'articolo 67, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo nr. 159 del 2011, quale elemento ostativo per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici dallo Stato, altri Enti pubblici o Unione Europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali. La norma di divieto, peraltro, che non ha stabilito un termine di durata di siffatte conseguenze negative, preclude senza limiti temporali l'erogazione di contributi a favore di soggetti destinatari di una misura di prevenzione della specie, né risulta presentata alcuna richiesta di riabilitazione da parte del convenuto.

Il totale delle somme che sarebbero state indebitamente percepite dal medesimo attraverso la sua ditta individuale negli anni in rassegna ammonta ad Euro 47.021,45; più precisamente i suddetti importi sono stati erogati per Euro 26.650,40 da A.G.E.A. e per Euro 20.371,05 da A.R.G.E.A., come risulta dai relativi atti liquidazione. Per i fatti sopra tratteggiati il suddetto Reparto della Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed alla Procura Europea, in data 28.10.2022, comunicazione notizia di reato a carico del suddetto imprenditore agricolo, a

fronte del delitto previsto e punito dagli articoli 316 ter del C.P. e 2 della Legge nr. 898 del 1986.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del nominato LAI, in proprio e quale rappresentante legale dell'omonima ditta individuale, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento illecito ai menzionati Organismi pagatori, in funzione dell'indebita percezione dei richiamati finanziamenti, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016. Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto che venisse disposta l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 07.09.2023, con cui veniva contestato ai nominati soggetti un danno patrimoniale complessivo ammontante ad Euro 47.021,45, arrecato per Euro 26.650,40 ad A.G.E.A. e per Euro 20.371,05 ad A.R.G.E.A., oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che la notifica degli atti nei confronti del convenuto si è ritualmente perfezionata.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto

di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto Francesco LAI, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti ai due Organismi pagatori in rassegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione ai finanziamenti concessi alla suddetta DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO LAI negli anni dal 2017 al 2022, in diretta connessione con la carenza degli ineludibili presupposti disciplinati dalla normativa di riferimento in materia.

In ordine alla contestazione formulata a carico dei convenuti, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta ditta individuale, beneficiaria dei finanziamenti sopra indicati, e del suo legale rappresentante "pro tempore", derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Nuoro

e la Procura Europea, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella suddetta comunicazione della notizia di reato nr. 184694 del 28.10.2022, appositamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico dell'impresa agricola in rassegna e del citato LAI, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).

In particolare, è stato accertato che il convenuto, nelle molteplici domande di finanziamento inoltrate negli anni dal 2017 al 2021, ha attestato falsamente che non sussistevano a proprio carico cause di divieto, di decadenza o di sospensione secondo quanto previsto dal menzionato Decreto Legislativo nr. 159 del 2011; le dichiarazioni mendaci rese dal nominato LAI risultano invece smentite in modo inoppugnabile dal certificato del Casellario giudiziario depositato dall'Ufficio Requirente, dal quale si evince che l'imprenditore agricolo è stato sottoposto, con Decreto emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione di Nuoro, in data 21.06.2013, alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno, divenuta definitiva a seguito del Decreto di conferma adottato dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, il 28.03.2017.

Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore ulteriore in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all'atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato LAI, il quale non

ha ravvisato l'esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell'invito, non si è costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 365 del 2021 e 71 del 2024). D'altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella

del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l'esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest'ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l'altro, "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Il requisito soggettivo del dolo in capo al predetto convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione illecita tradottasi nell'induzione in errore degli Enti erogatori per l'indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione nonostante la conoscenza dell'intervenuta preclusione assoluta all'accesso dei contributi, in seguito alla misura di prevenzione di cui è stato destinatario; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dal prefato LAI la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell'evento dannoso.

Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla deliberazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dai convenuti. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l'accreditamento delle

somme sul conto corrente intestato alla prefata ditta individuale, acceso presso il Banco di Sardegna s.p.a., filiale di Irgoli (NU), come rilevato dalle schede di liquidazione; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere i medesimi convenuti, in solido tra loro in relazione all'articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 47.021,45, importo da suddividere tra i due Organismi pagatori come in precedenza delineato.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 26.650,40 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 20.371,05, a titolo di dolo, in solido tra loro, i convenuti DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO LAI, in persona del legale rappresentante "pro tempore" Francesco LAI, e Francesco LAI, in proprio, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 04.06.2021 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza dei convenuti e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 26.650,40 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 20.371,05, a titolo di dolo, in solido tra loro, i

convenuti DITTA INDIVIDUALE FRANCESCO LAI, in persona del legale rappresentante “pro tempore” Francesco LAI, e Francesco LAI, in proprio, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 189,05, seguono la soccombenza dei convenuti e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 12/07/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)